

MODELLO REDDITI 2017: ANALISI DEL QUADRO LM PER IL REGIME FORFETARIO

di Celeste Vivenzi

Premessa Generale

Il **quadro LM, Sezione II** deve essere utilizzato dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che aderiscono al regime di determinazione forfetaria del reddito, con applicazione dei coefficienti di redditività differenziati a seconda del tipo di attività svolta, da applicare all'ammontare dei ricavi e dei compensi realizzati e che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali all'Irpef e dell'Irap, in misura pari al 15% (art. 1, cc. 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Nota: l'imposta del 15% è ridotta al 5% in caso nuove attività per un periodo massimo di 5 anni; tale possibilità è legata al possesso di alcuni requisiti: il non esercizio di attività nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività; l'attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza come dipendente o autonomo; la prosecuzione di altra attività svolta da altro soggetto deve rispettare i limiti di ricavi/compensi.

Tale regime costituisce un **regime naturale** fatto salvo l'applicazione del regime ordinario con vincolo di applicazione triennale.

IL REGIME FORFETARIO: CARATTERISTICHE GENERALI

Il regime agevolato **forfetario** è riservato alle persone fisiche (**imprese e lavoratori autonomi**) e ha sostituito tutti i regimi agevolati in essere in precedenza (**regime delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e degli ex minimi**).

I contribuenti che adottano il nuovo regime forfetario presentano le seguenti particolarità oggettive :

- a) sono esclusi da IRAP, studi di settore e parametri ;
- b) il reddito del soggetto è determinato applicando all'ammontare dei ricavi/compensi percepiti (**si applica il principio di cassa**) specifici coefficienti di redditività (diversificati a seconda del codice ATECO) ed è assoggettato ad una imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP pari al 15% (i ricavi/compensi conseguiti non sono soggetti a ritenuta d'acconto e dal reddito si possono dedurre i contributi previdenziali pagati);

c) per il versamento dell'imposta pari al 15% sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP, devono essere utilizzati i codici tributo istituiti con la Risoluzione 59/E dell'11 giugno 2015 ovvero: tributo **1790 (acconto prima rata)**, **1791 (acconto seconda rata o in unica soluzione)**; **1792 (saldo)**;

d) i soggetti di cui al nuovo regime sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che delle imposte (sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto e bollette doganali, all'obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti IVA).

LA TABELLA DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO

<u>AREA ATTIVITA'</u>	<u>CODICI ATECO 2007</u>	<u>LIMITE RICAVIDI E COMPENSI</u>	<u>PERCENTUALE DI REDDITIVITA'</u>
Industrie alimentari e delle bevande	Da codice 10 a codice 11	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	Codice 45 - da codice 46.2 al 46.9 - da codice 47.1 a codice 47.7 - codice 47.9	50.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	Codice 47.81	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	Codice 47.82 e codice 47.89	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	Codici 41 – 42 – 43 e codice 68	25.000	86%
Intermediari del commercio	Codice 46.1	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	Codici 55 e 56	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	Codici 64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75; 85 – 86 – 87 – 88	30.000	78%

Altre attività economiche	Codici 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 84 – 90 – 91 – 92	30.000	67%
---------------------------	--	--------	-----

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO LM SEZIONE II

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito	LM21	Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54)	Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57)	Nuova attività (art.1, comma 65)			
	1	2	3				
	LM22	Codice attività	Coefficiente redditività	Recupero Treonti-ter	Componenti positivi	Reddito per attività	
<input type="checkbox"/> Impresa <input type="checkbox"/> Autonomo <input type="checkbox"/> Impresa familiare	LM22	1	2 % (di cui 3	,00)	4	5 ,00	
	LM23	1	2 % (di cui 3	,00)	4	5 ,00	
	LM24	1	2 % (di cui 3	,00)	4	5 ,00	
	LM25	1	2 % (di cui 3	,00)	4	5 ,00	
	LM26	1	2 % (di cui 3	,00)	4	5 ,00	
	LM27	1	2 % (di cui 3	,00)	4	5 ,00	
	LM28	1	2 % (di cui 3	,00)	4	5 ,00	
	LM29	1	2 % (di cui 3	,00)	4	5 ,00	
	LM30	1	2 % (di cui 3	,00)	4	5 ,00	
	LM34	Reddito lordo					,00
	LM35	Contributi previdenziali e assistenziali			1	,00	2
	LM36	Reddito netto					,00
	LM37	Perdite pregresse					,00
	LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva					,00
	LM39	Imposta sostitutiva 15%					,00

Sezione II: i soggetti che svolgono attività d'impresa devono barrare l'apposita casella **impresa** mentre i soggetti che esercitano arti e professioni devono barrare la casella **autonomo**.

I soggetti che esercitano contemporaneamente sia attività di impresa che di lavoro autonomo devono barrare la casella **dell'attività prevalente**.

Se l'attività è svolta in forma di impresa familiare va barrata la casella relativa e va compilato il prospetto di imputazione del reddito contenuto nel quadro RS (**i collaboratori non devono invece compilare il modello redditi 2017 in quanto l'imposta sostitutiva è a totale carico del titolare**).

Nota: il reddito imputato al collaboratore rileva per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti e per il limite dell'importo per essere considerato familiare fiscalmente a carico.

Rigo LM 21 casella 1: con tale indicazione il contribuente certifica che nel 2016 i ricavi non sono stati superiori ai limiti previsti dalla norma ovvero non sono state sostenute spese per il personale superiori ai 5000 euro e non erano presenti beni strumentali di importo superiore ai 20.000 euro alla fine dell'esercizio.

Si certifica inoltre che il reddito d'impresa o arte e professione è stato di importo prevalente rispetto a quello percepito come lavoratore dipendente (**la verifica di tale condizione non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa /arte e professione e di lavoro dipendente non eccede i 20.000 euro**).

Nota: ai fini del calcolo dei beni strumentali non si considerano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, arte o della professione e i beni strumentali utilizzati promiscuamente per l'attività rilevano in misura del 50%.

LM 21 Casella 2: con la barratura di tale casella si certifica l'assenza di cause ostative all'ingresso nel regime forfetario (**regimi IVA speciali, partecipazioni in associazioni, snc o srl trasparenti...**).

LM 21 casella 3: deve essere barrata per avere diritto alle ulteriori agevolazioni previste per le nuove attività ovvero la riduzione ad 1/3 della base imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Nota: in caso di infedele compilazione delle caselle sopra indicate si ha la cessazione dal regime agevolato le sanzioni dovute sono aumentate del 10 % se il reddito accertato supera del 10% quello effettivamente dichiarato.

RIGO LM 22: analisi

- CAMPO 1:** Codice dell'attività esercitata (da Tabella Ateco 2007) ;
- CAMPO 2:** coefficiente di redditività attività;
- CAMPO 3:** ammontare del recupero derivante dalla revoca dell'agevolazione Tremonti-ter;
- CAMPO 4:** oltre all'importo di campo 3 va indicato l'ammontare dei ricavi (art. 85 TUIR) percepiti nel 2016 (criterio di cassa) dei compensi (in denaro, natura o partecipazione agli utili) percepiti nel 2016, compresi quelli da attività all'estero.

Nota: non vanno considerati i contributi previdenziali a carico del soggetto che li corrisponde (esempio: i contributi integrativi alle Casse Professionali) mentre va considerata la rivalsa INPS del 4% addebitata in fattura (**eventuali redditi che provengono da immobili strumentali o patrimoniali non va indicato in tale quadro ma nel quadro dei fabbricati come reddito da persona fisica e le plusvalenze/minusvalenze realizzate in corso di regime non sono da indicare in quanto non hanno rilievo fiscale nel regime forfetario**).

- CAMPO 5:** il reddito conseguito nel 2016, così determinato rigo LM22, campo 4 x rigo LM22, campo 2.

Rigo LM34: va indicato il reddito forfetario lordo 2016 determinato dalla somma degli importi indicati a campo 5 dei rigi da LM22 a LM30 (**le start up riducono il reddito ad di 1/3**).

Nota: in caso di esercizio di più attività con diversi codici Ateco il reddito di rigo LM34 si ottiene sommando gli importi dei diversi rigi compilati (le attività potrebbero appartenere al medesimo gruppo ovvero a differenti gruppi che richiedono la compilazione di diversi rigi).

Rigo LM35: va indicato l'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati nel 2016 (Gestione separata, IVS, Casse...).

Nota: l'eventuale eccedenza va evidenziata a rigo LM49 e riportata a rigo RP21; in tal caso sarà dedotta dal reddito complessivo (in presenza di altri redditi).

Impresa familiare: i contributi previdenziali ed assistenziali possono riguardare anche ai collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico ovvero non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto alla rivalsa.

Rigo LM36: va indicato il reddito forfetario netto 2016.

Rigo LM 37: al rigo LM37 vanno riportate le perdite fino a concorrenza dell'importo di rigo LM36.

Rigo LM 38: detto importo maggiorato dei contributi previdenziali dedotti (rigo LM35) costituisce la base imponibile per il calcolo dei contributi da determinare nel quadro RR e rileva ai fini del limite per essere considerato a carico per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, TUIR).

IL QUADRO PREVIDENZIALE RR E IL REGIME FORFETARIO

La Legge n. 208-2015 ha previsto che a favore degli imprenditori che accedono al regime forfetario dal 01/01/2016 è riconosciuto un regime contributivo agevolato che consente l'applicazione di una riduzione del 35% della contribuzione IVS (**l'agevolazione contributiva è opzionale ed è accessibile esclusivamente previa comunicazione telematica effettuata all'INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28/02 dell'anno di decorrenza dell'agevolazione contributiva**).

RITENUTE ACCONTO SUBITE E REGIME FORFETARIO

Come noto i contribuenti forfetari sono esclusi dall'applicazione della ritenuta d'acconto sulle parcelle emesse e il contribuente deve rilasciare al sostituto d'imposta specifica dichiarazione ove venga indicato che il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva.

In presenza di alcuni casi che possono determinare ugualmente l'applicazione delle ritenute in oggetto (ad esempio bonifici per interventi di recupero edilizio/riqualificazione energetica ovvero nel caso di ritenute subite su indennità maternità corrisposte dalle casse previdenza e dall'INPS) queste devono essere indicate al fine del recupero delle ritenute, al **rigo LM41** e al **rigo RS40** al fine

dello scomputo dall'imposta sostitutiva
dovuta dal contribuente .

Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	RS40	Ritenute	.00
---	------	----------	-----

Nota: nel Rigo RS40 vanno inserite le ritenute d'acconto subite dai contribuenti che aderiscono al regime forfetario, ai fini dello scomputo delle stesse dall'imposta sostitutiva e/o dall'IRPEF ordinaria dovute per l'anno d'imposta 2016, a condizione che dette ritenute non abbiano già formato oggetto di rimborso del sostituto d'imposta, e che non ne sia stato richiesto il rimborso all'Agenzia delle entrate. L'importo totale delle predette ritenute va indicato nel rigo RS40 e riportato, ai fini dello scomputo, nel rigo RN33, colonna 4 e/o nel rigo LM41.

1 agosto 2017

CELESTE VIVENZI